

AC 3146  
EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 36 è aggiunto il seguente:

"Art. 36-bis

*(Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto al dissesto idrogeologico)*

1. I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di cui:
  - a) all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;
  - b) all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
  - c) al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019, recante approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale;
  - d) all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;d'ora in avanti denominati: "Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico" o "Commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto al dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.
2. Gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, di cui al decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116 ed al decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e loro successive modifiche ad integrazioni, a qualunque titolo finanziati, nonché quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), costituiscono interventi di preminente interesse nazionale.
3. I Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico promuovono e adottano prioritariamente le misure necessarie per la più rapida attuazione degli interventi di preminente interesse nazionale di cui al comma 2, indirizzando le rispettive strutture regionali per la sollecita conclusione dell'iter approvativo e autorizzativo di ogni intervento di prevenzione e contrasto al dissesto idrogeologico, anche in coerenza con i criteri di prioritizzazione, ove presenti, dei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) e dei Piani Assetto Idrologico (PAI). Le strutture regionali preposte al rilascio di pareri e nulla osta, anche ambientali, per gli interventi di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico, assumono le attività indicate dai Commissari come prioritarie, se del caso anche aggiornando il sistema di misurazione della performance con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
4. All'articolo 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "Presidenti delle Regioni" sono aggiunte le parole: " , di seguito denominati Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico,";
  - b) al comma 1, secondo periodo, le parole "Presidenti delle Regioni" sono sostituite dalle parole: "Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico";
  - c) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Al Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico non é dovuto alcun compenso. In caso di dimissioni o di impedimento del predetto Commissario il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nomina un commissario ad acta, fino all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento";
  - d) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "Presidenti delle Regioni" sono aggiunte le parole: " , di seguito denominati Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico," , nonché al secondo periodo le parole "Presidenti delle Regioni" sono sostituite dalle parole: "Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico";

36.041

- e) ai commi 4 e 5, le parole: "Presidente della regione", ovunque occorrono, sono sostituite dalle parole: "Commissario di Governo".
5. All'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: "Presidenti delle Regioni", ovunque occorrono, sono sostituite dalle parole: "Commissari di Governo".
6. Le disposizioni relative ai "Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico" di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si applicano ai Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico limitatamente a quanto recato dal comma 2, secondo, terzo e quarto periodo, dal comma 3 e dal comma 3-bis del medesimo articolo 4.
7. All'articolo 7, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente "Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e i rispettivi cronoprogrammi sono individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica".
- b) all'ultimo periodo le parole "Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico" sono sostituite dalle parole: "Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico";
- c) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: "In caso di mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi con riferimento all'attuazione di uno o più interventi, laddove il ritardo sia grave e non imputabile a cause indipendenti dalla responsabilità del Commissario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, può essere revocato il Commissario in carica e nominato un altro soggetto con specifiche competenze in materia di dissesto idrogeologico. Al Commissario nominato ai sensi del precedente periodo si applicano tutte le disposizioni dettate per i commissari con funzioni di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico che subentra nelle medesime funzioni ed assume i medesimi poteri del commissario revocato".
8. Fermi restando i poteri già conferiti in materia di espropri, da norme di legge, ai Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, le ulteriori disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 si applicano alle procedure relative agli interventi finalizzati all'eliminazione o alla mitigazione dei rischi derivanti dal dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, a tutela del supremo obiettivo di salvaguardia della vita umana.
9. I termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà, eccezion fatta per il termine di cinque anni del vincolo preordinato all'esproprio di cui all'articolo 9 del medesimo decreto e per quelli previsti dall'articolo 11, comma 2, dall'articolo 13, comma 5, dall'articolo 14, comma 3, lettera a), dall'articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14, dall'articolo 22, commi 3 e 5, dall'articolo 22-bis, comma 4, dall'articolo 23, comma 5, dall'articolo 24, dall'articolo 25, comma 4, dall'articolo 26, comma 10, dall'articolo 27, comma 2, dall'articolo 42-bis, commi 4 e 7, dall'articolo 46 e dall'articolo 48, comma 3, del medesimo decreto.
10. In caso di emissione di decreto di occupazione di urgenza finalizzato all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso si procede, omesso ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24, comma 3, del 2. decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli altri enti territoriali interessati.
11. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui al comma 1, l'autorità procedente, qualora lo ritenga necessario, procede a convocare la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza dei servizi è di trenta giorni.
12. Sono abrogati il comma 3-bis dell'articolo 54 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il comma 5 dell'articolo 7 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché il terzo, quarto e quinto periodo del comma 6 dell'articolo 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
13. Al fine di razionalizzare i differenti sistemi informativi correlati al finanziamento ed alla rendicontazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, ivi compresi quelli del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, il Ministero della transizione ecologica e del mare provvede, entro

36.044

sessanta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, alla ricognizione dei propri sistemi informativi in materia di interventi per la difesa del suolo, anche sulla scorta delle indicazioni tecniche fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze atte ad assicurare un flusso informativo ordinato e coerente tra i diversi sistemi informativi correlati al finanziamento ed alla rendicontazione degli interventi Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR).

14.L'ISPRA, d'intesa con il Ministero della transizione ecologica, in esito alla ricognizione di cui al comma 1, elabora uno studio, per l'attuazione dei processi di interoperabilità con i sistemi informativi per il monitoraggio di gare, progetti, opere pubbliche e investimenti correlati agli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, e svolge le attività tecniche e operative di propria competenza per l'attuazione di detto programma sulla base di apposita convenzione.

15.L'ISPRA svolge le predette attività sentite le competenti strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento per la programmazione economica ed il coordinamento delle politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché in raccordo con le altre amministrazioni centrali con competenze in materia di interventi di difesa del suolo e difesa idrogeologica, al fine di rendere più integrato, efficace, veloce e efficiente il sistema di monitoraggio e rendicontazione dei progetti, garantendo una adeguata informazione e pubblicità agli enti legittimati o destinatari, anche in riferimento all'implementazione del PNRR.

16.Al fine di consentire un più rapido ed efficiente svolgimento delle attività di valutazione e selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, l'ISPRA, in coordinamento con le competenti Strutture del Ministero della transizione ecologica, provvede alla ricognizione delle funzionalità della piattaforma ReNDiS che necessitano di aggiornamento, adeguamento e potenziamento. A tal fine, il Ministero della transizione ecologica e l'ISPRA operano d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento per la programmazione economica ed il coordinamento delle politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché in raccordo con le altre amministrazioni centrali con competenze in materia di interventi di difesa del suolo e difesa idrogeologica, al fine di rendere più integrato, efficace, veloce e efficiente il sistema di monitoraggio e rendicontazione dei progetti, garantendo una adeguata informazione e pubblicità agli enti legittimati o destinatari, anche in riferimento all'implementazione del PNRR.

17.Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività dell'ISPRA di cui ai commi da 13 a 17, pari a euro 200.000 per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui articolo 1, comma 752, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si tratta di un insieme di norme elaborate a seguito delle interlocuzioni con gli enti attuatori per definire gli interventi di per la difesa del suolo come priorità strategica.

Un primo elemento rilevante è l'individuazione degli investimenti pubblici per la difesa del suolo come prioritari rispetto a quella che può essere l'ordinaria gestione di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte, sia per le connesse tutele della vita umana e dei beni che per le sopravvenute esigenze di massima speditezza per l'attuazione del PNRR. Vengono poi introdotte delle novelle alle norme vigenti al fine di chiarire i ruoli del Commissario di Governo, Soggetto attuatore, enti attuatori, con una espressa riconduzione in capo all'Ufficio del Commissario di Governo di tutti i poteri, le prerogative e le funzioni in materia di interventi di difesa del suolo, qualsiasi sia la fonte di finanziamento, nonché superando le ambiguità relative al Soggetto attuatore regionale ed agli enti attuatori sul territorio (sovente comuni o consorzi).

In particolare, al comma 1 si prevede che i Commissari cui sono attribuite funzioni in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e di contrasto al dissesto idrogeologico assumano la denominazione di "Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico", al fine di prevedere una definizione univoca di Commissario competente nello specifico settore.

Al riguardo, si evidenzia che a decorrere dal decreto legge n. 185/2008 sono intervenute varie denominazioni per i Commissari per la difesa del suolo, anche in relazione alle innovazioni intervenute nella sua individuazione, essendo inizialmente soggetto nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, poi individuato *ex lege* nel Presidente di Regione. In particolare, nel corso del

36.041

tempo singole disposizioni di rango primario hanno introdotto differenti definizioni di Commissario, pur se attinenti alle medesime figure operanti nel contrasto al dissesto idrogeologico:

- a) articolo 20, comma 2, del decreto legge n. 185/2008: “commissari straordinari delegati”;
- b) articolo 17, comma 1, del decreto legge n. 195/2009: “commissari straordinari delegati”;
- c) articolo 10, comma 1, del decreto legge n. 91/2014: “commissari straordinari delegati”;
- d) articolo 7, comma 2, del decreto legge n. 133 del 2014: “Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico”;
- e) articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto legge n. 32/2019 (come modificato dall'articolo 9 del decreto legge n. 76/2020): “Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico”.

Al comma 2 individua gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico di competenza dei Presidenti di regione in qualità di Commissari straordinari, a qualunque titolo finanziati, nonché quelli finanziabili nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come opere di preminente interesse nazionale.

Al comma 3 si prevede che le pubbliche amministrazioni preposte al rilascio di pareri, autorizzazioni, e nulla osta e comunque qualsivoglia atto di assenso, anche ambientali, necessari per gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del dissesto idrogeologico, assumono dette attività come prioritarie per il rispetto della tempistica indicata dai Commissari di governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, adeguando a tal fine il proprio ciclo di gestione della performance, di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Al comma 4, lettere a), b) e c) si precisa che la disciplina prevista all'articolo 10 del decreto legge n. 91 del 2014 si applica al Presidente di regione in qualità di Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico.

Al comma 4, lettere d) ed e), si precisa che le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1, 4 e 5, del decreto legge n. 91 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116 del 2014, si riferiscono ai Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico e non specificamente al Presidente di regione.

Analoga precisazione viene prevista al comma 5, con riferimento all'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto legge n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014, nonché al comma 6 con riferimento all'articolo 4, comma 4, del decreto legge n. 32 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 55 del 2019.

Al comma 7, lettera a), si prevede che gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e i rispettivi cronoprogrammi sono individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica (anziché con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) sulla base dei criteri di assegnazione delle risorse definiti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome.

Al comma 7, lettera b), viene novellato l'articolo 7, comma 2, del decreto legge n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014, richiamando la figura del Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico individuata all'articolo 1, comma 2, del presente provvedimento.

Al comma 7, lettera c), è prevista con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la revoca della nomina del Commissario qualora quest'ultimo risultasse responsabile di gravi ritardi nell'attuazione degli interventi rispetto ai cronoprogrammi individuati e la nomina di un nuovo soggetto in qualità di Commissario, avente le medesime funzioni e poteri, che pertanto può essere anche diverso dal Presidente della Regione. Per i Commissari non sono previsti compensi e quindi costi aggiuntivi.

I commi da 8 a 12 sono volti a dare riscontro alle sollecitazioni pervenute dagli enti territoriali al fine di snellire le procedure per la realizzazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico. Le norme proposte sono individuate come punto di equilibrio tra la salvaguardia della vita umana (correlata alla attuazione degli interventi) e la normativa vigente in materia di espropri. Si propone la riduzione di alcune tempistiche, pur mantenendo tutte le salvaguardie minime a tutela degli interessi costituzionalmente garantiti. Sono pertanto previste riduzioni temporali relative ad alcune tipologie di espropri e semplificazioni nei casi di occupazione d'urgenza delle aree di intervento.

Inoltre viene disciplinata l'occupazione d'urgenza ai fini dell'espropriazione delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico; tale normativa riprende quanto previsto all'articolo 10, comma 6, terzo, quarto e quinto periodo del decreto legge n. 91 del 2014,

36.041

all'articolo 7, comma 5, del decreto legge n. 133 del 2014, nonché all'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legge n. 76 del 2020, convertito con legge n. 120 del 2020, che pertanto vengono abrogati.

I commi da 13 a 17 recano norme per la interoperabilità e la razionalizzazione dei sistemi informativi (a partire dal ReNDIS) che il Ministero utilizza in materia di interventi per la difesa del suolo.

L'attività tecnica sarà attribuita all'ISPRA (che già gestisce in ReNDIS), secondo le direttive del Ministero, che provvederà a coordinarsi tecnicamente con le analoghe strutture tecniche del MEF e della PCM (ed eventuali altre amministrazioni coinvolte).

## RELAZIONE TECNICA

I commi da 1 a 6 contengono misure a carattere ordinamentale prive di effetti sulla finanza pubblica.

Il comma 7 a carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In caso di revoca del Presidente di regione dall'incarico di Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, al nuovo soggetto si applica la medesima disciplina prevista per il Presidente di Regione, per il quale non sono previsti compensi ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 91 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116 del 2014.

I commi da 8 a 12, a carattere procedimentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento ai commi da 13 a 17, si rappresenta quanto segue.

Il programma operativo che si intende implementare con la norma in esame tiene conto, prioritariamente, della successione temporale con cui si formano gli elementi informativi degli interventi, e definisce le modalità e le procedure con cui le informazioni acquisite in ciascuna fase temporale, che siano comuni ad almeno due diversi sistemi ("dati comuni"), debbano essere rese disponibili e fruibili con modalità automatiche nei sistemi informativi interessati dalle fasi successive (interoperabilità dei sistemi).

Le fasi temporali da analizzare e da rendere interoperabili, nell'ambito dei progetti di interventi per la difesa del suolo, sono individuate come segue:

- a. Fase propedeutica – definizione dell'ipotesi di progetto pubblico di investimento da parte dell'amministrazione proponente: comporta l'acquisizione del codice unico di progetto sulla piattaforma CUP. Non sono previste integrazioni applicative;
- b. Fase istruttoria – inserimento della proposta progettuale nella piattaforma ReNDiS da parte della regione proponente: vengono forniti i dati tecnici, amministrativi, finanziari e di previsione procedurale necessari a definire l'intervento per le esigenze dell'istruttoria. L'integrazione applicativa dovrà consentire all'operatore la verifica automatica di coerenza con i contenuti della banca dati CUP;
- c. Fase di avvio del monitoraggio – attivazione dell'elenco di interventi ammessi a finanziamento sui sistemi centrali di monitoraggio finanziario e procedurale: consiste nel trasferimento dei dati comuni già acquisiti nella fase istruttoria e nell'inserimento delle eventuali ulteriori informazioni che sono richieste da ciascuno dei sistemi. L'integrazione applicativa, basata sul codice CUP come chiave identificativa univoca dell'intervento, dovrà consentire il caricamento automatico dell'intero set dei dati comuni già acquisiti e, comunque, la possibilità di renderli disponibili in formato aperto ed interoperabile anche per l'eventuale utilizzo automatico da parte dei sistemi locali delle amministrazioni regionali;
- d. Fase di monitoraggio ordinario – gestione delle informazioni di monitoraggio: consiste nella trasmissione e aggiornamento da parte del soggetto attuatore (e, ove previsto, nella validazione da parte del responsabile della misura) delle informazioni relative all'attuazione degli interventi. L'integrazione applicativa dovrà prevedere prioritariamente il mantenimento dei flussi informativi verso le banche dati centrali MEF attraverso il Protocollo Unico di Colloquio (PUC) già in uso, e altresì assicurare che le informazioni relative ai dati comuni inserite in ciascuno dei sistemi di monitoraggio centrali vengano contestualmente rese disponibili per l'acquisizione negli altri sistemi, anche con modalità automatiche. Le informazioni ulteriori, rispetto ai dati comuni, non sono oggetto di integrazioni applicative a meno della eventuale definizione di modalità standard per la pubblicazione in open-data.

Nella predisposizione del suddetto programma operativo, che contiene l'indicazione dei tempi e delle risorse necessarie ad attuarlo, il MITE interagisce con il Dipartimento DIPE della Presidenza del consiglio dei Ministri e con il MEF.

Per poter consentire un più rapido ed efficiente svolgimento delle attività di valutazione e selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, l'ISPRA, in coordinamento con il MITE, provvederà alla ricognizione delle funzionalità della piattaforma ReNDiS che necessitano di aggiornamento, adeguamento

36.041

e potenziamento, anche tenendo conto della revisione in itinere del dPCM 28.05.2015 (c.d. "dPCM criteri per selezione interventi difesa del suolo"), nonché dell'esigenza di incrementare le funzionalità del monitoraggio tecnico e di quelle a supporto del MITE per l'azione di monitoraggio sull'andamento nel tempo dei progetti e della spesa tra i vari livelli di competenza degli enti territoriali.

Per l'attuazione delle attività di revisione ed implementazione individuate come predetto, il progetto di adeguamento ISPRA, entro l'importo massimo di 400.000 euro per il biennio 2021-2022, potrà essere articolato nelle seguenti linee di intervento, i cui correlati massimali di spesa sono riportati nella successiva tabella.

- Analisi e progettazione sistemi: reingegnerizzazione della struttura informativa di back-end e front-end della piattaforma; sviluppo e realizzazione dell'integrazione applicativa con i sistemi informativi terzi mediante implementazione di protocolli di comunicazione standardizzati e servizi web dedicati (API- application programming interface).
- Adeguamento HW: integrazione delle capacità di archiviazione documentale; nell'implementazione di work station dedicate alla preelaborazione di scenari areali per gli indicatori di rischio a supporto dell'inserimento dati da parte delle Regioni nella fase istruttoria; incremento dotazioni strumentali per le attività, anche di campo, di monitoraggio tecnico.
- Adeguamento SW: acquisizione ed estensione licenze applicativi; attività di assistenza tecnica per aggiornamento e migrazioni SW.

	2021	2022	totale
Analisi e progettazione sistemi	90.000 €	140.000 €	230.000 €
Adeguamento HW	45.000 €	75.000 €	120.000 €
Adeguamento SW	30.000 €	20.000 €	50.000 €
<b>Totali</b>	<b>165.000 €</b>	<b>235.000 €</b>	<b>400.000 €</b>

Rektor

Roberto Moroni

Ammagrezza Calabro

36.041